

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il proprio Decreto n° 4075 del 11 settembre 2013 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria nel Sito Natura 2000 ITA050012 Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela ;

VISTA in particolare la lettera "c" dell'articolo 6 del Decreto n° 4075 del 11 settembre 2013 che recita "Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni dello stesso ATC con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'età anagrafica";

CONSIDERATO che la formulazione della lettera "c" dell'articolo 6 del Decreto n° 4075 del 11 settembre 2013 potrebbe comportare interpretazioni non corrispondenti all'effettivo fine della stessa, anche in ragione del fatto che col punto 1) dell'articolo 2 dello stesso Decreto è chiaramente disposto che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;

RITENUTO di dovere rettificare la lettera "c" dell'articolo n° 6 del Decreto n° 4075 del 11 settembre 2013;

D E C R E T A

ART.1- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

ART. 2 – la lettera "c" dell'articolo 6 del Decreto n° 4075 del 11 settembre 2013 è così rettificato:

c) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni, il cui territorio ricade nel Sito oggetto del presente provvedimento, con maggior numero di abitanti e nel rispetto dell'età anagrafica. Il mancato raggiungimento del numero di cacciatori ammissibili nei comuni di Acate e Caltagirone non darà luogo ad ammissione di cacciatori residenti in comuni diversi da quelli in cui ricade il Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della stessa. La pubblicazione sul sito web ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 15 SET 2013



L'ASSESSORE
Cartabellotta